

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORRETTO**, **GATTO** Vincenzo e **BLOISE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1973

Provvedimenti per l'incremento, la tutela della qualità e la salvaguardia della coltivazione e allevamento di molluschi conchigliati commestibili

ONOREVOLI SENATORI. — È materia di attualità lo stato di inquinamento delle acque costiere ed interne italiane.

Mentre per le acque interne già sono in atto le previste iniziative e provvedimenti atti a diminuire o eliminare lo stato di inquinazione, detti provvedimenti riferiti al mare comporterebbero installazioni e azioni di enorme proporzione, giacchè anche la eventuale auspicabile futura purezza dei corsi di acqua che si immettono nel mare non impedirà l'inquinamento delle acque marine prodotto da fattori ben diversi da quelli che infestano le acque interne.

Sono note le deleterie conseguenze che da tale situazione ricadono sulla pesca, ma si intende qui porre in evidenza quello che forse fra tutti costituisce il maggiore immediato pericolo dal punto di vista sanitario e cioè le conseguenze che già derivano ed ancor più deriveranno dall'ingerimento dei frutti di mare che se non perfettamente sani o cresciuti in acque fetide sono portatori di malattie a carattere epidemico, in molto casi mortali.

I dati statistici per il 1971 indicano una produzione nazionale di frutti di mare di circa quintali 263.000, già inferiore a quella degli anni precedenti; la flessione risulta diversa da zona a zona ed è in percentuale maggiore nelle zone dove maggiore è l'inqui-

namento delle acque. Molti piccoli coltivatori hanno già abbandonato la loro attività e altrettanto debbono fare le cooperative che, ad esempio, nella zona di La Spezia sono già quasi totalmente scomparse.

Le coltivazioni vanno quindi protette sia per la primaria ragione di ordine sanitario sia per salvaguardare il lavoro di coloro che ne traggono i mezzi di sussistenza, e sia anche per ragioni di mercato interno ed internazionale, giacchè si deve ricorrere all'importazione di questi ricercati prodotti, poichè la nostra produzione se non garantita da provvedimenti che ne assicurino la coltura in ambiente assolutamente sano, non troveranno più collocazione man mano che nel consumatore crescerà il timore di non avere garanzie di carattere sanitario.

La spesa per gli impianti è relativamente modesta, ma non potrebbe certamente essere sostenuta dai coltivatori poichè questi non hanno contropartita se non quella di continuare a ricavare il frutto ben modesto del loro faticoso lavoro, mentre invece si avrà una sensibile economia per la diminuzione delle spese relative al ricovero ospedaliero di migliaia e migliaia di persone che durante la stagione estiva contraggono malattie infettive per ingerimento di frutti di mare; peraltro, da informazioni assunte —

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in mancanza di precisi dati statistici — si può considerare che esistono ancora poche centinaia di piccoli allevamenti e pochissime decine di cooperative.

Proponiamo quindi che tale spesa sia coperta in parte con i provvedimenti speciali

per la pesca e per la rimanenza dai Ministeri dei lavori pubblici e della sanità.

Siamo certi che gli onorevoli senatori valuteranno l'opportunità e la necessità di questo disegno di legge del quale raccomandiamo l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I frutti di mare destinati al consumo locale ed al mercato interno ed internazionale debbono provenire da coltivazioni effettuate in bacini protetti dall'immissione di acque comunque inquinate.

Art. 2.

Ciascuno di tali bacini dovrà essere fornito di una centrale con dispositivo di depurazione dell'acqua marina da immettere nel bacino e di impianto di sollevamento e scarico a mare delle acque interne del bacino, al fine di garantire la circolazione ed impedire la stagnazione delle acque stesse.

Art. 3.

È proibito versare nel bacino alcun tipo di acqua o di liquido, che non sia quella marina depurata da sostanze inquinanti.

Art. 4.

È proibita la vendita di frutti di mare non coltivati nei modi di cui alle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

La spesa per gli impianti di cui alla presente legge sarà coperta in parte con gli stanziamenti previsti dai provvedimenti speciali per la pesca e per la rimanenza farà carico sugli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e della sanità.